



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

POR FESR Sardegna 2007 - 2013

Competitività regionale e occupazione

Asse IV – Ambiente, Attrattività Naturale, Culturale e Turismo

Obiettivo specifico 4.2

Sviluppare un'offerta turistica sostenibile di elevata qualità, diversificata nel tempo e nello spazio, basata sull'attrattività del patrimonio naturale, paesaggistico e culturale

Obiettivo Operativo 4.2.2

Diversificare, destagionalizzare e riqualificare l'offerta turistica regionale innalzando il livello qualitativo dei prodotti e servizi turistici

Linea di attività 4.2.2.a

Adattamento delle caratteristiche strutturali delle attività del settore turistico e promozione dei progetti di investimento finalizzati al risparmio energetico ed al miglioramento dell'impatto ambientale

“Interventi materiali e immateriali per completare e migliorare l'offerta delle imprese turistiche”

AVVISO PUBBLICO

(ai sensi della Deliberazione Giunta Regionale n. 48/58 del 1° dicembre 2011)

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato
dall'Unione Europea

FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Sommario

ARTICOLO 1 (Oggetto e Finalità)	3
ARTICOLO 2 (Riferimenti Normativi)	3
ARTICOLO 3 (Definizioni).....	5
ARTICOLO 4 (Soggetti Beneficiari e Condizioni di Ammissibilità).....	7
ARTICOLO 5 (Cumulo di Aiuti).....	9
ARTICOLO 6 (Attività Ammissibili)	9
ARTICOLO 7 (Tipologie di Investimenti Ammissibili)	10
ARTICOLO 8 (Spese Ammissibili)	10
ARTICOLO 9 (Forma e Intensità dell’Aiuto).....	13
ARTICOLO 10 (Criteri di Valutazione).....	15
ARTICOLO 11 (Iter procedurale per la presentazione e l’istruttoria delle domande).....	16
ARTICOLO 12 (Soggetto Attuatore)	16
ARTICOLO 13 (Presentazione <i>on line</i> della Domanda di Agevolazione).....	16
ARTICOLO 14 (Presentazione della documentazione confermativa della Domanda di Agevolazione) ..	18
ARTICOLO 15 (Verifica di ammissibilità della Domanda)	19
ARTICOLO 16 (Istruttoria).....	20
ARTICOLO 17 (Esiti Istruttoria, Graduatorie definitive)	22
ARTICOLO 18 (Concessione delle agevolazioni)	23
ARTICOLO 19 (Erogazione delle Agevolazioni)	24
ARTICOLO 20 (Revoca delle Agevolazioni).....	25
ARTICOLO 21 (Monitoraggio e Controlli).....	27
ARTICOLO 22 (Pubblicità e Informazioni per le Procedure di Accesso)	27
ARTICOLO 23 (Dotazione finanziaria).....	28
ARTICOLO 24 (Periodo di validità e adempimenti della Regione).....	28
ARTICOLO 25 (Disposizioni Finali)	28

ARTICOLO 1 (Oggetto e Finalità)

1. Il presente Avviso attua la Linea di Attività 4.2.2.a – *“Adattamento delle caratteristiche strutturali delle attività del settore turistico e promozione dei progetti di investimento finalizzati al risparmio energetico ed al miglioramento dell’impatto ambientale”* a valere sull’Asse IV del Programma Operativo FESR 2007/13 **“Ambiente, Attrattività Naturale, Culturale e Turismo”** e persegue l’obiettivo globale *“Promuovere un uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali e sostenere l’attrattività e competitività del territorio valorizzando le risorse naturali e culturali per sviluppare il turismo sostenibile”*, l’obiettivo specifico 4.2 *“Sviluppare un’offerta turistica sostenibile di elevata qualità, diversificata nel tempo e nello spazio, basata sull’attrattività del patrimonio naturale, paesaggistico e culturale”* e l’obiettivo operativo 4.2.2 *“Diversificare, destagionalizzare e riqualificare l’offerta turistica regionale, innalzando il livello qualitativo dei prodotti turistici”*.

2. Con il presente avviso pubblico si dà inoltre attuazione alle Direttive previste dalla Deliberazione G.R. n. 48/58 del 01/12/2011, adottata ai sensi dell’art. 11, della L.R. n. 7/2005 come modificato dall’art. 25 della L.R. n. 2/2007.

3. Gli aiuti hanno quale destinazione proposte aventi caratteristiche di rapida realizzazione. Entro 9 mesi dalla data della notifica del provvedimento di concessione provvisoria dell’agevolazione il singolo beneficiario dovrà sostenere almeno il 50% delle spese ritenute ammissibili.

4. I programmi devono essere finalizzati:

- alla riqualificazione generale dell’offerta;
- alla dotazione di servizi diversificati quali elementi di ulteriore attrattività in linea con le aspettative espresse dall’utenza (*“Servizi annessi”* e *“Strutture complementari”*) nell’ottica della destagionalizzazione;
- all’acquisizione dei sistemi di certificazioni di qualità e ambientali;
- all’utilizzo di modelli di consumo energetico fondati sulla sostenibilità ambientale secondo forme di autoproduzione del fabbisogno con fonti di origine rinnovabile/alternativa.

5. L’intervento, nella sua strutturazione generale, è complementare rispetto agli strumenti di agevolazione ordinari proposti (L.R. 40/93, Bandi PIA 2007 *“Turismo e Beni Culturali”* e 2008 *“Turismo – Posadas”*).

ARTICOLO 2 (Riferimenti Normativi)

1. Il presente avviso è adottato dalla Regione Autonoma della Sardegna in coerenza con i seguenti atti:

- a. Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5.07.2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e *“recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999”*;

- b. Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11.07.2006, "recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.1260/1999";
- c. DPR 196 del 3.10.2008 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione" e ss.mm.ii;
- d. rettifica del Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8.12.2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- e. Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15.12.2006 "relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*)";
- f. Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 06.08.2008, "che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria)";
- g. Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7.04.2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- h. Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C 54/08) della Commissione Europea;
- i. Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2007-2013 vigente alla data di approvazione della graduatoria (ad oggi 2010/C 215/04) e conforme alla Decisione della Commissione Europea di approvazione dell'Aiuto di Stato n. 324/2007 - Italia;
- j. Programma Operativo Regionale Sardegna (PO FESR 2007-2013), Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione", approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 5728 del 20.11.2007, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con Deliberazione n. 45/26 del 07.11.2007, nella versione modificata approvata con Decisione C(2011)9063 dell'8.12.2011¹;
- k. Documento Unitario di Programmazione di cui alla Deliberazione G.R. 59/19 del 03/10/2008;
- l. Programma Regionale di Sviluppo 2010/14 approvato dal Consiglio Regionale della Sardegna il 10.11.2009;
- m. Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2009/C 156/02) della Commissione Europea;
- n. L.R. 14 maggio 1984 n. 22 "Norme per la classificazione delle aziende ricettive" e ss.mm.ii.;

¹ Come riprogrammato con Deliberazione n. 52/31 del 23/12/2011 "POR FESR 2007-2013. Riprogrammazione del POR FESR Sardegna conseguente alle indicazioni contenute nei documenti nazionali e comunitari finalizzati all'adozione di strategie per il superamento delle attuali difficoltà ed intraprendere azioni di supporto alla crescita ed alla competitività".

- o. L.R. 12 agosto 1998 n. 27 “Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere, integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, concernente: "Norme per la classificazione delle aziende ricettive" e abrogazione della legge regionale 22 aprile 1987, n. 21”;
- p. Delibera della Giunta della Regione Sardegna n. 19/29 del 14.04.2011 “Programmazione delle linee di attività di competenza dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio”;
- q. Delibera della Giunta Regionale n. 48/58 del 1.12.2011 “Strumenti di incentivazione alle imprese del settore turistico ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 7/2005 e s.m.i. PO FESR Sardegna 2007/2013. Approvazione definitiva Direttive Asse IV - Linea di attività 4.2.2.a "Adattamento delle caratteristiche strutturali delle attività del settore turistico e promozione dei progetti di investimento finalizzati al risparmio energetico ed al miglioramento dell'impatto ambientale".

ARTICOLO 3 (Definizioni)

1. Ai fini del presente avviso si applicano le seguenti **definizioni**:

- la “**dimensione aziendale**” (micro, piccola e media impresa) è definita sulla base dei criteri indicati nell’allegato 1 del Reg. (CE) 800/2008 e, per quanto applicabile, nel DM 18.04.2005, n.19470;
- per “**attivi materiali**” si intendono gli attivi relativi a terreni, fabbricati, impianti/macchinari e attrezzature;
- per “**attivi immateriali**” gli attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, *know-how* o conoscenze tecniche non brevettate;
- per “**unità produttiva**” si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell’attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale ubicata stabilmente nel territorio regionale;
- per “**organizzazione stabile**” si intende l'insieme di risorse umane e tecnologie (mezzi strumentali e *know how*) che vengono stabilmente e strutturalmente combinate e indirizzate in maniera economicamente conveniente per lo svolgimento dell'attività aziendale;
- per “**strutture ricettive**” si intendono le strutture che esercitano l’attività ricettiva come disciplinata dalla L.R. 22/1984 e dalla L.R. 27/1998. Si precisa che la struttura ricettiva proponente e oggetto dell’investimento, ancorché facente parte di un soggetto consortile, deve esistere ed essere classificata, mentre l’impresa che la gestisce e/o ne è proprietaria può essere, alla data di presentazione della domanda, di nuova costituzione e/o non ancora operante;
- per “**servizi annessi**” si intendono le strutture e/o gli impianti attraverso i quali viene migliorata la qualità del servizio ricettivo offerto dalla singola attività e che siano funzionalmente collegati alla struttura ricettiva principale ove viene svolta l’attività ammissibile. Gli stessi devono essere ubicati nello stesso comune della struttura principale o, qualora alla stessa adiacenti, anche in altro comune, ed essere gestiti dagli stessi soggetti della struttura ricettiva principale. Qualora le strutture o gli impianti siano indispensabili, in

relazione ad eventuali prescrizioni imposte da specifiche normative, per lo svolgimento dell'attività da agevolare, essi vanno considerati parte integrante della struttura ricettiva principale e non devono quindi essere considerati servizi annessi (vedasi allegato 1.a.2 "Servizi Annessi");

- per "**strutture complementari**" si intendono le strutture e/o gli impianti offerti al servizio di almeno tre strutture ricettive ammissibili ai sensi del presente avviso, costituite in un soggetto consortile, finalizzati all'innalzamento dello standard qualitativo offerto dalle medesime imprese proponenti. Le stesse devono essere ubicate nel comune di una delle strutture che costituiscono il consorzio; qualora le strutture insistano tutte nello stesso comune, possono essere ubicate in altro comune a condizione che siano adiacenti alla struttura individuata come principale. L'investimento deve trovare giustificazione nel fabbisogno espresso dalle strutture ricettive proponenti così da dimostrare un'autonoma capacità di impiego e sostenibilità economica. In nessun caso può essere considerato tale l'investimento che costituisca un semplice completamento delle singole strutture ricettive proponenti (vedasi allegato 1.a.1 "Strutture Complementari");
- per "**ammodernamento**" si intende il programma volto al miglioramento, sotto l'aspetto qualitativo, della struttura esistente e/o del servizio offerto, al miglioramento dell'impatto ambientale legato all'attività produttiva, alla riorganizzazione, al rinnovo e all'aggiornamento tecnologico dell'impresa, all'adozione di strumentazione informatica per il miglioramento del processo produttivo e/o dell'attività gestionale²;
- per "**riattivazione**" si intende il programma volto all'utilizzo di una struttura ricettiva esistente ma inattiva per lo svolgimento, da parte di soggetti diversi da quelli titolari della struttura inattiva, di un'attività uguale o funzionalmente analoga a quella svolta precedentemente³;
- per "**servizi e reti per il turismo**" si intendono i programmi presentati esclusivamente da soggetti consortili e relativi a servizi per la creazione, la promozione e la gestione di reti di ospitalità, servizi di promozione e commercializzazione, servizi comuni di prenotazione e pagamento, servizi comuni di gestione (centri di acquisto), con la finalità di qualificare le attività di promozione e di commercializzazione dell'offerta turistico - ricettiva e favorire l'aggregazione anche sotto il profilo organizzativo e produttivo delle imprese del settore;
- per "**inizio/avvio dei lavori**" si intende l'inizio dei lavori di costruzione o la data del primo dei titoli di spesa ammissibili relativo a qualsiasi capitolo di spesa contenuto nel programma proposto. Se i lavori iniziano prima che siano soddisfatte tali condizioni, l'intero progetto non è ammissibile;

² "investimento in attivi materiali o immateriali destinati [...] alla diversificazione della produzione di uno stabilimento, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o alla trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente" – Reg. 800/2008, art. 12, 1° comma, lett. a.

³ "acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente. Nel caso della successione commerciale di una piccola impresa in favore della famiglia del o dei proprietari originali o in favore di ex dipendenti, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente" - Reg. 800/2008, art. 12, 1° comma, lett. b.

- per “**impresa in difficoltà**” si intende l’impresa considerata tale ai sensi del paragrafo 2.1 dei sopra citati Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
- i termini “spese ammissibili” e “costi ammissibili” sono equivalenti tra loro e si intendono riferiti al termine “**costo ammissibile**” del Regolamento (CE) n. 800/2008;
- i termini “agevolazione” e “aiuto” quando riferiti alla misura del contributo sono equivalenti tra loro e si intendono riferiti al termine “**aiuto**” come da Regolamento (CE) n. 800/2008.

ARTICOLO 4 (Soggetti Beneficiari e Condizioni di Ammissibilità)

1. Possono presentare domanda di accesso le **Piccole e Medie Imprese** ed i **Soggetti consortili** (consorzio o società consortile), operanti in Sardegna nei settori di cui al successivo art. 6.
2. Alla data di presentazione della domanda di agevolazione i soggetti proponenti:
 - devono essere iscritti al registro delle imprese, istituito presso la CCIAA competente per territorio;
 - devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposti a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata;
 - devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria, ad eccezione delle micro imprese che sono ammissibili alle agevolazioni anche se operano in regime di contabilità semplificata;
 - non devono rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea; l’erogazione degli aiuti previsti dal presente avviso è subordinata al rispetto del DPCM 23.05.2007 (c.d. “Impegno Deggendorf”);
 - non devono essere state destinatarie, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda, di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dalla Regione Autonoma della Sardegna, ad eccezione di quelle derivanti da rinunce.
3. In deroga a quanto disposto al precedente comma 2 del presente articolo, le domande presentate dalle imprese di nuova costituzione e/o non ancora operanti alla predetta data, secondo quanto meglio specificato nel successivo comma 12, possono essere istruite e proposte per le agevolazioni anche in assenza dell’iscrizione al registro delle imprese, purché costituite e titolari di partita IVA. L’iscrizione al Registro delle Imprese deve comunque avvenire ed essere tempestivamente comunicata entro 10 giorni con la presentazione dello specifico certificato da allegare alla richiesta di erogazione prima erogazione.
4. Le imprese devono essere iscritte all’INPS, a pena di revoca dell’agevolazione. Tale requisito viene verificato per le imprese operanti, alla richiesta di prima erogazione e per le imprese di nuova costituzione e/o non ancora operanti, prima dell’erogazione del saldo.
5. Le agevolazioni non possono essere concesse ad imprese definibili in difficoltà secondo quanto disposto dagli

“Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà”.

6. Le imprese operanti per beneficiare dell’agevolazione devono dichiarare, all’atto dell’inoltro della domanda *on line* di cui al successivo art. 13, di essere in regola con gli adempimenti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322 “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400” e ss.mm.ii..⁴

7. La domanda che ha per oggetto la realizzazione di “Strutture complementari”, come definite al precedente art. 3, può essere presentata esclusivamente da un soggetto consortile (consorzio o società consortile) anche all’uopo costituito, del quale facciano parte almeno tre strutture ricettive ammissibili secondo le prescrizioni del presente avviso tra quelle che svolgono le attività di cui al successivo art. 6, comma 2.

8. La domanda che ha per oggetto la realizzazione di “Servizi e reti per il turismo”, come definite al precedente art. 3, può essere presentata esclusivamente da un soggetto consortile operante in Sardegna da almeno 1 anno e costituito da imprese ammissibili secondo le prescrizioni del presente avviso che svolgono le attività di cui al successivo art. 6. Qualora il soggetto consortile intenda svolgere attività di commercializzazione dei servizi finanziati con il presente avviso dovrà avvalersi di figura abilitata all’esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo all’uopo espressamente incaricata.

9. Sono ammissibili a contributo unicamente le imprese che intendano realizzare un programma di investimenti in unità produttive ubicate nel territorio della Sardegna e che abbiano la piena disponibilità degli immobili, così come meglio precisato nel successivo art. 13, comma 8 e ss..

10. Non è ammessa la presentazione, da parte della stessa impresa, di più domande di agevolazione relative a più unità produttive. Non è ammessa la presentazione di più domande sullo stesso avviso pubblico da parte di più imprese facenti capo ai medesimi soggetti. Sono considerate appartenenti ai medesimi soggetti le imprese controllate ai sensi dell’art. 2359 del C.C.

11. Tutte le condizioni di ammissibilità previste dal presente avviso devono sussistere sia per la singola impresa proponente, che per ciascuna delle imprese che costituiscono il soggetto consortile di cui al comma 1.

12. Le spese ammissibili alle agevolazioni si intendono al netto dell’IVA e di ogni altro onere. Le spese in valuta estera possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in euro pari all’imponibile ai fini IVA. Non sono altresì ammessi i titoli di spesa nei quali l’importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia inferiore a 500 euro. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere regolati esclusivamente con bonifico bancario, pena l’esclusione del relativo importo dalle agevolazioni. Inoltre, non viene riconosciuta la consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo, nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri.

⁴ DPR 14/09/2011 contenente l’“Elenco delle rilevazioni rientranti nel PSN 2011-2013 che comportano l’obbligo di risposta da parte dei soggetti privati” a norma del succitato D.Lgs.

ARTICOLO 5 (Cumulo di Aiuti)

1. Gli aiuti concessi non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'art. 7 del Reg. 800/2008 e dell'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (ex art. 87, paragrafo 1, TCE), né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad un'intensità d'aiuto superiore a quella stabilita dalla "Carta degli Aiuti a Finalità Regionale" approvata dalla Commissione Europea e vigente alla data di approvazione della graduatoria. Inoltre, gli aiuti concessi non possono essere cumulati con aiuti "*de minimis*" concessi sugli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dai regolamenti applicati, dalla "Carta degli Aiuti a finalità regionale" di cui sopra e da quanto definito nel presente avviso. A tal proposito il soggetto interessato deve produrre dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante eventuali agevolazioni di cui abbia usufruito in precedenza in relazione agli stessi costi, la data di concessione, la norma in base alla quale l'agevolazione medesima è stata ottenuta e l'importo.

ARTICOLO 6 (Attività Ammissibili)

1. Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente avviso le richieste formulate dalle PMI che:

- singolarmente, svolgono le attività ricettive di cui al successivo comma 2;
- associate in un soggetto consortile, gestiscono o intendono gestire "Strutture complementari" come definite al precedente art. 3;
- associate in un soggetto consortile, offrono "servizi e reti per il turismo" come definiti al precedente art. 3.

2. Le agevolazioni possono essere concesse alle Piccole e Medie imprese che svolgono le **attività ricettive**⁵ **classificate** di seguito elencate⁶:

- a) albergo, villaggio albergo, albergo diffuso e albergo residenziale (Aziende ricettive alberghiere);
- b) campeggio e villaggio turistico (Aziende ricettive all'aria aperta);
- c) affittacamere e case e appartamenti per le vacanze (C.A.V.) (Aziende ricettive extra alberghiere);
- d) turismo rurale⁷.

⁵ Per la definizione di "**attività ricettiva alberghiera ed extra alberghiera**" si rimanda alla normativa in vigore (L.R. 14 maggio 1984 n. 22 e ss.mm.ii. e L.R. 12 agosto 1998 n. 27, artt. 5, 7, 8, 9 e 25 e ss.mm.ii.).

⁶ A ciascuna attività ammissibile corrisponde un codice rinvenibile nella classificazione denominata "Ateco 2007", versione nazionale della classificazione Nace Rev. 2 definita in ambito europeo ed approvata con regolamento della Commissione n. 1893/2006, pubblicato su *Official Journal* del 30 dicembre 2006, che, a sua volta, deriva da quella definita a livello Onu (Isic Rev. 4).

⁷ Per turismo rurale si intende "quel complesso di attività di ricezione, di ristorazione, di organizzazione del tempo libero e di prestazione di ogni altro servizio finalizzato alla fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale extraurbano".

L'attività di turismo rurale deve essere svolta nel rispetto delle seguenti condizioni:

- offerta di ricezione e ristorazione esercitata in fabbricati rurali già esistenti ovvero nei punti di ristoro di cui all'articolo 10 delle direttive per le zone agricole, adottate attuazione della LR 45/89, e ss.mm.ii., da realizzarsi, secondo le tipologie edificatorie rurali locali, nelle aree extra urbane agricole come individuate nel PUC e nei limiti previsti dal PPR;
- ristorazione con pietanze tipiche della gastronomia regionale, preparate in prevalenza con l'impiego di materie prime di produzione locale;
- allestimento degli ambienti con arredi caratteristici delle tradizioni locali ed in particolare della cultura rurale della zona.

Possono svolgere attività di turismo rurale i gestori di strutture ricettive alberghiere e di ristorazione, singoli od associati, autorizzati all'esercizio dell'attività ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali e iscritti negli appositi registri delle CCIAA, nonché i gestori di servizi di organizzazione e di supporto alle attività sportive all'aria aperta e del tempo libero, iscritti negli appositi albi professionali e negli specifici registri delle CCIAA.

3. Nell'ambito delle attività di cui al precedente comma 2, sono ammissibili ad agevolazione le spese per "Strutture complementari" come definite al precedente art. 3. Le strutture sono vincolate per un periodo ventennale al servizio del consorzio e delle strutture ricettive individuate nella domanda di agevolazione e non potranno essere cedute e/o date in uso terzi per finalità estranee a quelle indicate nella domanda. La dismissione è ammessa in un termine inferiore solo dopo comprovata obsolescenza del bene in ragione della sua natura.

4. Le attività ricettive di cui al comma 2 del presente articolo, per essere ammesse alle agevolazioni, devono garantire un periodo di apertura annuale minimo pari a 5 mesi (corrispondente, ai fini di cui al presente avviso, a 150 giorni).

5. Per "Servizi e reti per il turismo" si intendono i programmi presentati esclusivamente da soggetti consortili come specificato nei precedenti artt. 3 e 4, comma 8.

6. Nel caso di Consorzi o Società Consortili, ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, si farà riferimento alle attività economiche delle imprese consorziate ed ai relativi codici ISTAT ATECO 2007.

ARTICOLO 7 (Tipologie di Investimenti Ammissibili)

1. Gli investimenti ammissibili devono riguardare un'unica unità produttiva di cui le singole imprese proponenti devono dimostrare la piena disponibilità⁸. Nella stessa unità produttiva non possono svolgere attività ammissibile più soggetti e gli investimenti non possono essere suddivisi in più domande di agevolazione.

2. Gli investimenti devono essere finalizzati all'ammodernamento, secondo la definizione di cui al precedente art. 3, delle "Attività ricettive" di cui al precedente art. 6, comma 2.

3. Non sono ammissibili alle agevolazioni gli investimenti:

- finalizzati alla realizzazione di nuove unità produttive;
- finalizzati all'ampliamento di unità produttive esistenti da realizzarsi con un incremento della capacità ricettiva in termini di numero di posti letto;
- costituiti da investimenti di mera sostituzione (es: un programma d'investimento consistente nel solo rinnovo degli arredi).

4. Relativamente alle "Strutture complementari", come definite al precedente art. 3, gli investimenti possono essere finalizzati sia all'ammodernamento dell'esistente sia alla realizzazione di nuove strutture e possono costituire un autonomo programma d'investimento.

ARTICOLO 8 (Spese Ammissibili)

1. Le spese di cui al presente articolo per essere considerate ammissibili devono essere sostenute entro e non oltre i 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione provvisoria delle agevolazioni, salvo proroga di sei mesi da concedersi una sola volta per comprovati motivi dietro esplicita richiesta dell'impresa.

2. “Attività ricettiva” e “Strutture complementari”⁹.

Compatibilmente con i Regolamenti (CE) 800/08 e 1998/06 ed il D.P.R. n. 196/08, sono ammissibili le seguenti tipologie di spese concernenti:

- a. studi di fattibilità economico-finanziaria, progettazioni ingegneristiche, direzione dei lavori, studi di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie, collaudi di legge nel limite del 4% della spesa ammissibile;
- b. conseguimento delle certificazioni di qualità e ambientali;
- c. opere murarie ed assimilate, esclusivamente se concernenti la realizzazione e/o la ristrutturazione e/o adeguamento degli spazi e dei locali destinati allo svolgimento dell'attività d'impresa;
- d. acquisto di macchinari, impianti, arredi ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica¹⁰, a condizione che:
 - siano inventariati¹¹;
 - siano ammortizzati secondo la normativa vigente.

Tra le diverse tipologie si considerano ammissibili anche le spese:

- necessarie a migliorare le prestazioni ambientali della struttura qualora conformi, per quanto applicabile, alla Decisione 2003/287/CE e alla Decisione 2005/338/CE;
 - consistenti in corredi, stoviglie e posateria, purché iscritte nel libro dei cespiti ammortizzabili.
- e. fornitura e installazione di impianti solari termici e fotovoltaici, nelle more dell'approvazione della riprogrammazione del POR FESR Sardegna 2007/13, limitatamente al soddisfacimento del fabbisogno aziendale e secondo i seguenti limiti:
 - solari termici. Il costo unitario ammissibile ad agevolazione è ridotto a 2/3 del costo effettivo calcolato come segue (essendo C il costo unitario massimo della superficie installata differenziato per tecnologia in €/mq e S la superficie lorda dell'impianto ottenuta dalla somma della superficie lorda dei singoli collettori in mq):
 - per gli impianti di taglia inferiore o uguale a 20 mq (superficie lorda):
 $C = 600 \text{ €/mq}$ per gli impianti che impieghino collettori solari piani vetrati e collettori ad accumulo integrato;
 $C = 720 \text{ €/mq}$ per gli impianti che impieghino collettori solari sottovuoto;
 $C = 360 \text{ €/mq}$ per gli impianti che impieghino collettori solari non vetrati;
 - per gli impianti di taglia superiore a 20 mq (superficie lorda):
 $C = (360 + 4800/S) \text{ €/mq}$ per gli impianti che impieghino collettori solari vetrati e collettori ad

⁸ Vedasi art. 13.

⁹ Per la definizione vedasi precedenti artt. 3 e 6, commi 2 e 3.

¹⁰ Per “beni nuovi di fabbrica” si intendono quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore). Qualora intervengano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore.

accumulo integrato;

$C = (440 + 5600/S)$ €/mq per gli impianti che impieghino collettori solari sottovuoto;

$C = (220 + 2800/S)$ €/mq per gli impianti che impieghino collettori solari non vetrati;

- fotovoltaici. Il costo ammissibile ad agevolazione è determinato:
 - per impianti di potenza compresa tra 1 e 3 kw, in euro 2.500 per kw installato;
 - per gli impianti di potenza superiore, in base alla formula $C = 2.000 + 2.250/P$ (dove C è il costo massimo ammissibile ad agevolazione in €/kw e P è la potenza nominale dell'impianto in kw). Si precisa che gli impianti devono essere integrati integralmente sugli elementi di arredo viario o sulle superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati e strutture edilizie (rif. Decreto Ministero Sviluppo Economico del 19.02.2007 e ss.mm.ii.);
- f. programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
- g. acquisto di *software*, progettazione di *software* e di reti *networking*.

Con riferimento alle spese su indicate si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni:

- le spese di cui alla lettera d) non comprendono l'acquisto dei *software* di base, indispensabile al funzionamento della macchina e/o dell'impianto, che è da considerare parte integrante della macchina e/o dell'impianto governata dal *software* medesimo;
- le spese di cui alla lettera e) sono interamente ammissibili subordinatamente ad espressa dichiarazione del proponente/beneficiario attestante l'impegno a non accedere ai benefici del contributo previsto per la produzione di energia fotovoltaica¹². In caso contrario i contributi vengono concessi nei limiti meglio specificati nel successivo art. 9, comma 11;

Non sono ammesse le spese per mezzi di trasporto targati, quelle relative a scorte di materie prime e ausiliarie, macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di rappresentanza e le spese di funzionamento in generale, ivi comprese quelle di pura sostituzione, e tutte le spese non capitalizzate; non sono altresì ammissibili le spese relative a imposte e tasse, fatte eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi e, in quanto tali, capitalizzati.

3. "Servizi e reti per il turismo".

Compatibilmente con il Regolamento (CE) 1998/06 ed il D.P.R. n. 196/08, sono ammissibili le seguenti tipologie di spese dirette all'innovazione del servizio:

- a. acquisto e/o progettazione di *software*, progettazione di reti *networking*;
- b. spese per la ideazione e progettazione di materiale illustrativo per attività di informazione;
- c. spese per la ideazione e progettazione di materiale illustrativo riferito all'offerta turistico-ricettiva dell'area di operatività del consorzio.

¹¹ La normativa vigente non pone l'obbligo d'inventariazione per quei beni il cui prezzo d'acquisto sia inferiore a € 526.

¹² Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 05/05/2011.

Si considerano innovativi gli investimenti che:

- introducono innovazioni tecnologiche di tipo informatico e telematico capaci di migliorare l'organizzazione dei servizi finalizzati all'ottimizzazione delle funzioni di acquisto (centri di acquisto) di beni e servizi, comunicazione di informazioni (prenotazione, rilevazioni statistiche, ecc.);
- introducono, in ciascuna attività, adeguamenti organizzativi per la realizzazione di un sistema condiviso di prenotazione e tele-prenotazione di posti-letto e di altri servizi turistici (informazioni e prenotazioni di spettacoli, *tour* panoramici, escursioni, eventi ingressi a musei) offerti dalle imprese e dal territorio e integrati e aggiuntivi rispetto al sistema di prenotazione e altri servizi informativi presenti sul portale Sardegna Turismo;
- introducono, a livello consortile, un'organizzazione aggregata per la gestione di operazioni che attualmente le singole imprese svolgono autonomamente (centri di acquisto, servizi complementari alla ricezione - servizi navetta, accompagnamento, *nursery*, ecc.);
- realizzano lo studio, la predisposizione e l'organizzazione di pacchetti di offerta comuni anche attraverso l'individuazione di nuovi elementi di attrazione;
- sperimentano forme particolari di accoglienza e servizi al turista anche ai disabili, agli anziani ed ai portatori di bisogni speciali;
- promuovono forme di turismo legate alla fruizione delle aree di rilevante interesse naturalistico nel rispetto degli eventuali strumenti di gestione e misure di regolamentazione applicabili nell'area;
- realizzano attività di sensibilizzazione/informazione degli operatori coinvolti nel progetto.

4. Non sono in ogni caso ammissibili i conferimenti in natura nonché le spese:

- per l'acquisto immobili o terreni;
- per il noleggio di macchine ed attrezzature;
- amministrative e per il personale;
- per la realizzazione di opere di manutenzione ordinaria e per lavori in economia;
- per l'IVA ed eventuali altre imposte;
- notarili e relative a interessi passivi;
- sostenute in data antecedente a quella di presentazione della domanda.

ARTICOLO 9 (Forma e Intensità dell'Aiuto)

1. Gli aiuti sono concessi ai sensi e per gli effetti dei seguenti regolamenti comunitari:

- Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6.08.2008;
- Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15.12.2006 ("*de minimis*").

L'importo degli aiuti, non può in ogni caso superare i massimali di intensità dell'agevolazione previsti dalla Carta

degli aiuti di Stato a finalità regionale approvata dalla Commissione Europea e vigente alla data di approvazione della graduatoria, per ciascuna impresa partecipante, in riferimento alla Sezione Censuaria di appartenenza su cui ricadono gli investimenti.

2. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto capitale nei limiti delle intensità previsti dai regimi di agevolazione di cui al presente articolo.

3. Nel caso di investimenti in “Attività ricettive” e “Strutture complementari” le agevolazioni possono essere concesse nei limiti previsti dalla “Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale” ed erogate nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli del Capo I del Regolamento (CE) n. 800/2008, secondo le seguenti modalità:

a) programmi realizzati nelle **Sezioni Censuarie non ammesse** ai benefici degli aiuti a finalità regionale ai sensi dell’art. 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE (ex art. 87 TCE) secondo quanto disposto dall’art. 15 “Aiuti agli investimenti e all’occupazione in favore delle PMI”. Sono concesse agevolazioni nella forma del contributo in conto capitale nei limiti del:

- 20% a favore di Piccole imprese,
- 10% a favore delle Medie imprese.

b) programmi realizzati nelle Sezioni Censuarie ammesse ai benefici degli aiuti a finalità regionale ai sensi dell’art. 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE (ex art. 87 TCE) secondo quanto disposto dall’art. 13 “Aiuti regionali agli investimenti e all’occupazione”. Sono concesse agevolazioni nella forma del contributo in conto capitale nei limiti del:

- 35% (calcolato in ESL) a favore di Piccole imprese,
- 25% (calcolato in ESL) a favore delle Medie imprese.

In alternativa, in tutto il territorio regionale – sia per le zone censuarie ammesse ai benefici degli aiuti a finalità regionale che per le zone non ammesse per le spese ammissibili fino al valore di 500.000,00 euro, può essere erogata l’agevolazione massima di 200.000,00 euro secondo quanto disposto dal regolamento “*de minimis*” vigente alla data di approvazione della graduatoria. L’intensità massima di agevolazione non può comunque superare il 40% dell’investimento ammissibile.

4. Le agevolazioni per i “*Servizi e reti per il turismo*” sono invece concesse, in tutto il territorio regionale, esclusivamente nei limiti del massimale previsto dal regolamento “*de minimis*” vigente alla data di approvazione della graduatoria e comunque nella misura massima del 40% dell’investimento massimo ammissibile stabilito nel successivo comma 8, lett. b), nei limiti della dotazione disponibile.

5. L’ammontare minimo di mezzi apportati dall’impresa per la realizzazione del programma non deve essere inferiore al 25% degli investimenti ammissibili. A tal fine vengono considerati tutti i mezzi di copertura finanziaria esenti da qualunque agevolazione pubblica.

6. Qualora l’eventuale finanziamento bancario, che costituisce mezzo di copertura finanziaria degli investimenti ammissibili, sia supportato da garanzie da parte dei Consorzi fidi, assistite esclusivamente da risorse e/o

garanzie private, questo costituisce elemento premiale di valutazione della sostenibilità finanziaria.

8. L'importo massimo dei costi agevolabili è stabilito come segue:

- a) nel caso di investimenti in "Attività ricettive", limitatamente alle tipologie ammissibili di cui al precedente art. 6, comma 2:

TIPOLOGIE AMMISSIBILI	COSTO	
	Massimo ammissibile	Minimo ammissibile
Albergo	2.000.000,00	Per tutte le tipologie 100.000,00
Villaggio albergo	1.000.000,00	
Albergo diffuso	650.000,00	
Albergo residenziale	1.000.000,00	
Villaggio turistico	650.000,00	
Campeggio	650.000,00	
Affittacamere	300.000,00	
Case e Appartamenti per le Vacanze	300.000,00	
Turismo rurale	300.000,00	

Nel caso di investimenti in "Strutture complementari", come definite al precedente art. 3, costituenti un programma d'investimento autonomo, il costo massimo ammissibile è determinato in € 1.000.000,00 ed il costo minimo in € 100.000,00.

- b) nel caso di investimenti in "Servizi e reti per il turismo", il costo massimo ammissibile è stabilito in € 200.000,00 ed il minimo in € 50.000,00.

9. Il programma degli investimenti deve prevedere la spesa di almeno il 50% delle spese ritenute ammissibili entro 9 mesi dalla data della notifica del provvedimento di concessione provvisoria dell'agevolazione.

10. Qualora le spese ammissibili di cui al presente articolo prevedano un aiuto il cui importo sia superiore ai limiti di cui sopra, lo stesso viene ricondotto a quello massimo agevolabile ai soli fini del calcolo dell'agevolazione.

11. Qualora l'impresa preveda di beneficiare del contributo previsto per la produzione di energia fotovoltaica ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 05/05/2011 (GURI n. 109 del 12/05/2011), l'agevolazione non può superare il 10% delle spese ammissibili relative agli specifici investimenti per la produzione dell'energia fotovoltaica.

ARTICOLO 10 (Criteri di Valutazione)

1. Coerentemente con il POR FESR Sardegna 2007-2013 "Criteri di ammissibilità e di selezione delle operazioni" è previsto un sistema di attribuzione dei punteggi che, rispetto alla proposta, valuta:

I. La Coerenza dell'operazione

II. L'Efficacia dell'operazione

III. L'Efficienza dell'operazione

IV. L'Utilità dell'operazione

V. La Sostenibilità/Durabilità dell'operazione

2. I punteggi da attribuire agli indicatori relativi a ciascun criterio di valutazione sono definiti negli allegati 1.a "Griglia di AutoValutazione – Attività ricettive e Strutture complementari" e 1.b "Griglia di AutoValutazione – Servizi e reti per il turismo", facenti parte integrante del presente avviso.

3. Sono ammissibili le proposte che avranno riportato un punteggio uguale o superiore a 35/100.

ARTICOLO 11 (Iter procedurale per la presentazione e l'istruttoria delle domande)

1. L'iter procedurale per la presentazione e la valutazione delle domande è articolato nelle seguenti fasi:

- a) presentazione *on line* della "Domanda di Agevolazione" (vedasi successivo art. 13).
- b) presentazione cartacea della documentazione confermativa della "Domanda di Agevolazione" (vedasi successivo art. 14);
- c) verifica di ammissibilità della "Domanda di Agevolazione" (vedasi successivo art. 15);
- d) istruttoria (vedasi successivo art. 16);
- e) approvazione della graduatoria (vedasi successivo art. 17);
- f) concessione delle agevolazioni (vedasi successivo art. 18).

2. La procedura di cui al comma 1, lett. c) e d), sarà condotta secondo l'ordine di graduatoria delle domande.

3. Le graduatorie provvisoria e definitiva saranno approvate con provvedimenti del Dirigente del Servizio Gestione Progetti nazionali e Comunitari.

ARTICOLO 12 (Soggetto Attuatore)

1. Gli adempimenti istruttori per la concessione delle agevolazioni ed i riscontri, gli accertamenti e le verifiche necessari all'erogazione delle agevolazioni stesse, saranno svolti da SFIRS SPA, Agenzia "in house" della Regione Sardegna, di seguito denominato "soggetto attuatore".

ARTICOLO 13 (Presentazione *on line* della Domanda di Agevolazione).

1. Le Domande di Agevolazione dovranno essere presentate *on-line* dal 2 maggio al 31 maggio 2012 dalla pagina www.regione.sardegna.it/impreseturistiche. Sardegna IT, società "in house" della Regione Sardegna, attiverà secondo modalità rese pubbliche sul sito della Regione Sardegna, i servizi di supporto all'utenza tesi ad agevolare la compilazione della domanda ed a risolvere problematiche inerenti l'utilizzo del servizio di presentazione e di iscrizione.

2. L'accesso ai servizi avverrà attraverso il sistema di identificazione informatico centralizzato "IdM – RAS",

secondo la procedura esplicitata nell'allegato "Modalità di accesso e compilazione Domanda *on line*".

3. Il sistema sarà articolato così da non consentire l'accreditamento ai soggetti non aventi i requisiti di ammissibilità minimi di cui al precedente art. 4.

Il punteggio della singola domanda è calcolato sommando i punteggi attribuiti per ciascun criterio di valutazione.

4. Il sistema proporrà due tipi di stampe:

- stampa provvisoria: consentirà di stampare la domanda compilata, verificare se i dati inseriti sono corretti ed eventualmente modificarli;
- stampa definitiva che assegnerà alla domanda il "Codice Univoco" finalizzato all'individuazione della stessa.

5. La stampa definitiva sarà consentita solo dopo il "rilascio" della domanda che avverrà esclusivamente in caso di compilazione completa. Successivamente alla stampa definitiva non sarà più possibile modificare i contenuti della domanda. La data di presentazione della domanda di aiuto coincide con la data del rilascio informatico.

6. Alla domanda *on line* dovranno essere allegati i documenti di cui all'allegato "Elenco documentazione" nelle forme e con le modalità ivi richieste.

7. Completata la compilazione della domanda e proceduto all'invio rilascio/telematico, il richiedente dovrà stampare la copia cartacea (la stampa definitiva di cui al precedente comma 5) contenente il "Codice Univoco di Domanda". Quale data di presentazione della domanda si considera quella di validazione della stessa sul sistema informativo.

8. Alla data di inoltro *on line* delle domande di agevolazione, le imprese richiedenti devono comprovare di avere la piena disponibilità del suolo e, ove esistenti, di tutti gli immobili delle unità produttive oggetto dell'intervento proposto, rilevabile da idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui all'art. 1351 del codice civile. Gli atti o i contratti relativi ai detti titoli di disponibilità devono avere data certa e risultare già registrati¹³, potendo, tuttavia, la registrazione intervenire successivamente solo nei casi in cui la stessa viene effettuata per il tramite di un pubblico ufficiale. In tale ultimo caso, la registrazione e, la trascrizione (nei casi in cui è prevista dalla legge), devono essere comunque comprovate dall'impresa entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni. La registrazione e/o la trascrizione oltre il suddetto termine comporta l'invalidità della specifica domanda.

9. Qualora la piena disponibilità dell'immobile sia legata ad una concessione demaniale, occorre distinguere l'ipotesi in cui la concessione demaniale venga richiesta per la prima volta (investimenti in "Strutture complementari") da quella in cui l'impresa richieda il rinnovo di una concessione già ottenuta ed in precedenza periodicamente aggiornata. Nel primo caso la piena disponibilità dell'immobile si determina con la concessione demaniale. Nel secondo caso è sufficiente che entro la data di chiusura dei termini di inoltro *on line* della

domanda di agevolazione l'impresa abbia avanzato la richiesta di rinnovo ed abbia pagato il relativo canone e che l'investimento proposto rientri nelle previsioni della precedente concessione della quale è stato richiesto il rinnovo.

10. Alla data di inoltro *on line* della domanda di agevolazione, il suolo e gli immobili interessati dagli investimenti previsti devono essere già rispondenti, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso, come risultante da idonea documentazione o da perizia giurata che attestino la piena ed attuale sussistenza di detto requisito. Se gli immobili esistenti richiedono una variazione della destinazione d'uso, la richiesta di variazione deve essere inoltrata prima dell'inoltro *on line* della domanda di agevolazione e dalla dichiarazione rilasciata dal Comune o dalla perizia giurata deve risultare che sussistono le condizioni per l'accoglimento della richiesta medesima.

11. L'inoltro della domanda secondo quanto previsto ai commi precedenti del presente articolo e quindi la validazione della stessa sul sistema informatico che fissa la data di presentazione, non costituisce alcun titolo o diritto all'ottenimento delle agevolazioni richieste. A far data dal giorno successivo, il proponente può comunque sostenere delle spese che, qualora inserite secondo le modalità previste nel Programma presentato *on line* e successivamente positivamente verificate dall'attività istruttoria secondo la procedura di cui all'art. 16 e ss., possono essere ritenute ammissibili ai sensi e nel rispetto dell'art. 8 e ss. del presente avviso.

ARTICOLO 14 (Presentazione della documentazione confermativa della Domanda di Agevolazione)

1. Entro 20 giorni dalla chiusura dell'avviso il Servizio competente dell'Amministrazione regionale pubblica il provvedimento di approvazione della graduatoria provvisoria.

2. Entro ulteriori 10 giorni il "soggetto attuatore" provvede a richiedere, alle sole imprese inserite in posizione utile nella graduatoria di cui al comma precedente, copia cartacea della documentazione di cui all'allegato "Elenco documentazione".

3. Ciascun proponente dovrà far pervenire la documentazione richiesta, in un plico chiuso entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2. Il termine dei 30 giorni è ridotto a 20 per le domande di aiuto che dichiarino di disporre della progettazione esecutiva.

4. In caso di cofinanziamento dell'investimento tramite finanziamento bancario, la delibera della banca o istituto di credito attestante il finanziamento, completa dell'eventuale garanzia del Consorzio fidi, può essere inviata al "soggetto attuatore" entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2, fermo restando il termine di 30 o 20 giorni di cui al precedente comma 3 stabilito per la trasmissione della restante documentazione.

5. Tutti i documenti richiesti costituiscono parte integrante della domanda di finanziamento. Devono essere prodotti in originale, in unica copia e sono esenti da bollo, ad eccezione della domanda nella stampa definitiva

¹³ Art. 18, D.P.R. n. 131/1986 e ss.mm.ii. - "T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro".

risultante *on line* che, al contrario, deve essere in regola con l'imposta di bollo, pena l'irricevibilità dell'istanza di contributo.

6. La mancata presentazione o sottoscrizione anche di uno solo dei documenti richiesti (con esclusione del documento di riconoscimento) è causa d'irricevibilità della domanda di finanziamento.

7. All'esterno del plico devono essere riportati i seguenti elementi:

PO FESR SARDEGNA 2007/2013 – Linea d'Attività 422a

Identificativo del richiedente

Numero di domanda assegnato

Il plico deve essere inviato a mezzo raccomandata o posta celere, entrambi con avviso di ricevimento, a:

SFIRS SpA

via S. Margherita, 4

09124 Cagliari

Ai fini della ricevibilità vale la data del timbro postale di spedizione. Il plico presentato al di fuori dei suddetti termini è quindi considerato irricevibile.

8. I documenti sottoscritti dal richiedente costituiscono autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei dati dichiarati secondo i termini di legge. Non è possibile effettuare correzioni sui moduli cartacei.

ARTICOLO 15 (Verifica di ammissibilità della Domanda)

1. Ricevuta la domanda il "soggetto attuatore" provvede:

- alla protocollazione della domanda cartacea e relativi allegati, verificando la presenza di questi ultimi; a ogni domanda andrà assegnato un numero di protocollo univoco; il numero di protocollo e la data saranno riportati sulle domande e sugli allegati;
- alla registrazione sul sistema del numero di protocollo e della data corrispondente, utilizzando la procedura informatica predisposta e verificando la corrispondenza del numero di validazione rilasciato dal Sistema all'atto dell'inoltro definitivo *on line*. La registrazione andrà effettuata entro la giornata di arrivo. Per ogni domanda presentata dal "soggetto attuatore" costituisce un fascicolo della domanda contenente tutti gli atti relativi al procedimento amministrativo e tutte le *check-list* relative ai controlli eseguiti, fascicolo che dovrà essere conservato per dieci anni.

2. Il "soggetto attuatore" è responsabile della ricezione, presa in carico/protocollazione delle domande ed è tenuto a verificare la completezza e la regolarità di tutte le domande regolarmente pervenute.

3. Non saranno ritenute ammissibili le domande:

- presentate oltre i termini stabiliti;

- non compilate con le modalità previste;
 - non “rilasciate” dal sistema;
 - presentate esclusivamente su supporto cartaceo o solo telematicamente;
 - prive della firma del richiedente e/o prive della copia di documento di identità valido;
 - diverse per forma e/o contenuto rispetto alla domanda rilasciata dal sistema;
 - non complete della documentazione di cui al precedente art. 14, comma 5, compresa la mancata prova della piena disponibilità dell’immobile (suolo e/o fabbricati) nell’ambito del quale viene realizzato il programma e la corrispondenza dell’immobile stesso, in relazione all’attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso, nei casi previsti dal presente avviso; qualora la predetta disponibilità sia comprovata da un atto formale di assegnazione di un lotto, la verifica dovrà riguardare anche la compatibilità dei tempi dichiarati dal proponente con quelli richiamati dal presente avviso per la velocizzazione della spesa e la conclusione dell’intervento.
4. Il “soggetto attuatore” concluderà la verifica con la redazione e sottoscrizione di una *check-list* di controllo, che alimenterà il sistema informativo individuando le domande ammissibili e quelle non ammissibili alla successiva fase.
5. L’inammissibilità della domanda verrà comunicata dal Servizio Gestione Progetti Nazionali e Comunitari alle imprese con nota motivata.

ARTICOLO 16 (Istruttoria)

1. Per la verifica di cui al presente articolo il “soggetto attuatore” può predisporre apposita Commissione di Valutazione composta da propri esperti ed eventualmente integrata da altri esperti con pluriennale esperienza sulle tematiche oggetto di valutazione, individuati dal Servizio Gestione Progetti Nazionali e Comunitari.
2. Il “soggetto attuatore” provvederà ad effettuare l’istruttoria finalizzata a verificare:
- la veridicità di quanto autocertificato in seguito a disamina della documentazione prodotta e confronto delle risultanze con quanto dichiarato. In particolare, la documentazione prodotta deve contenere tutti gli elementi utili perché l’istruttore possa inequivocabilmente confermare l’attribuzione del punteggio assegnato dal sistema nella fase *on line*;
 - la coerenza del piano finanziario contenuto nel corrispondente *Business Plan* di cui all’allegato 3, in termini di copertura degli investimenti e delle spese relative alla normale gestione, con le spese ritenute ammissibili e le corrispondenti agevolazioni concedibili;
 - che l’importo degli altri mezzi finanziari esenti da qualsiasi aiuto pubblico non sia inferiore, in valore nominale, al 25% dell’investimento ammissibile come stabilito nel precedente art. 9, comma 5;
 - l’ammissibilità degli investimenti indicati dal proponente, in termini di pertinenza e congruità, con riferimento ai costi oggetto del programma, secondo l’articolazione proposta nel corrispondente *Business*

Plan di cui all'allegato 3:

- l'esame di pertinenza deve evidenziare l'attinenza o meno dei costi con il programma e comporta l'esclusione degli stessi dalle spese ammissibili;
- l'esame di congruità è condotto con modalità differenti a seconda che riguardi la fase di concessione provvisoria o quelle di erogazione. Nella fase di concessione provvisoria, per non aggravare il procedimento di adempimenti che non siano strettamente necessari, la verifica è finalizzata alla valutazione del costo complessivo del programma in relazione alle caratteristiche tecniche, e non vengono eseguiti accertamenti sul costo dei singoli beni – salvo non emergano elementi chiaramente e macroscopicamente incongrui. Nelle fasi di erogazione (anticipazione, stato di avanzamento e saldo), invece, l'esame di congruità comporta una valutazione puntuale della documentazione di spesa con riferimento a ciascuno dei costi esposti per i quali viene richiesto il contributo e rispetto al totale complessivo del programma ammesso.

3. I requisiti per l'accesso ai benefici devono essere posseduti dal richiedente alla data di rilascio della domanda sul sistema e quindi verificabili a semplice richiesta.

4. Il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti i dati riportati nella domanda di aiuto e nella documentazione prodotta che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione. In ogni caso, per evitare alterazioni al principio di parità di condizioni tra i soggetti partecipanti, le suddette variazioni non potranno comportare un aumento del punteggio, né, sulla base di ulteriori informazioni fornite dal richiedente, si possono modificare in aumento la spesa o gli interventi richiesti.

5. Nel caso in cui si riscontrino variazioni rispetto a quanto indicato in domanda, il programma sarà confermato ammissibile solo se si verificano tutte le seguenti condizioni:

- la modifica non comporti diminuzione del punteggio riportato nella graduatoria tale da collocarlo in una posizione non utile;
- gli eventuali altri investimenti non previsti originariamente siano sostitutivi rispetto a quelli iniziali e la decisione sia giustificata da un abbassamento del costo o, a parità di costo, dall'innalzamento della qualità e/o dell'efficienza;
- l'importo complessivo non sia inferiore al 90% di quello ammissibile indicato nella graduatoria.

Non saranno in ogni caso ammessi progetti d'importo superiore a quello ammissibile indicato nella graduatoria.

6. Con riferimento al livello di cantierabilità si evidenzia che il progetto cantierabile dovrà contenere tutte le autorizzazioni, i nulla-osta e i pareri previsti per legge per tale fase progettuale, e non dovrà presentare alcuna difformità rispetto alle prescrizioni del presente avviso e rispetto a quanto dichiarato nella domanda *on line*. Il progetto, di qualsiasi livello sia, deve essere redatto da un tecnico libero professionista, allo scopo abilitato, e iscritto al rispettivo Ordine/Collegio professionale. Gli elaborati tecnici, da prodursi in 1 copia (+CD), devono essere datati e firmati dal committente e dal tecnico progettista, il quale dovrà apporre il proprio timbro

professionale.

7. Il “soggetto attuatore”, qualora lo ritenga necessario, eccezionalmente ed una volta sola, potrà richiedere precisazioni e/o chiarimenti ritenuti indispensabili per il completamento dell’attività. Tale richiesta, trasmessa con lettera raccomandata A/R o tramite PEC, deve riportare la motivazione ed il termine entro il quale adempiere, pena l’esclusione dai benefici richiesti e l’archiviazione della domanda. In tal caso i termini previsti per l’istruttoria stessa si interromperanno per un tempo proporzionato alla richiesta e comunque non superiore a 10 giorni.

8. Il “soggetto attuatore” provvede a:

- definire compiutamente l’ammissibilità delle domande finanziabili;
- confermare o rideterminare il punteggio spettante alle singole domande istruite;
- predisporre la proposta di graduatoria sulla base del punteggio eventualmente rideterminato. La rideterminazione del punteggio potrà avvenire solo in diminuzione; non potrà essere attribuito, ai singoli criteri e nel totale, un punteggio superiore a quello attribuito in fase di compilazione della domanda con procedura informatica. Se la domanda dovesse subire un ricalcolo in diminuzione tale da determinare un punteggio inferiore al minimo richiesto dal presente avviso, non potrà essere ammessa a finanziamento.

9. Gli esiti dell’attività istruttoria sono riportati, per ciascuna domanda, nel relativo rapporto comprensivo delle *check-list* di controllo e trasmessi al Servizio Gestione Progetti nazionali e Comunitari.

Il singolo rapporto istruttorio si conclude esplicitando la proposta di concessione del contributo, con indicati: identificativo della domanda, ragione sociale, spesa e aiuto ammissibile ovvero la proposta di diniego del contributo, con indicati: identificativo della domanda, ragione sociale, motivazione sintetica della decisione.

10. Il “soggetto attuatore” conclude l’iter istruttorio delle domande entro 75 giorni decorrenti dal giorno successivo al termine stabilito per l’adempimento di cui all’art. 14, comma 2.

11. Le domande ammesse, per qualsiasi motivo, alla fase istruttoria in data successiva a quella di pubblicazione sul BURAS del provvedimento di concessione provvisoria, sono evase da “soggetto attuatore” con le stesse modalità e tempi di cui al presente articolo.

ARTICOLO 17 (Esiti Istruttoria, Graduatorie definitive)

1. Il Servizio Gestione Progetti Nazionali e Comunitari provvede, entro 15 giorni dalla data di ricevimento delle risultanze dei rapporti istruttori all’approvazione della graduatoria definitiva.

2. Nel provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva dovrà essere riportato l’elenco:

- dei beneficiari ai quali è concesso il finanziamento, con indicati: identificativo della domanda, ragione sociale, spesa e aiuto ammissibile;
- dei richiedenti ai quali non è stato concesso il finanziamento, con indicati: identificativo della domanda, ragione sociale, motivazione sintetica della decisione.

3. Il provvedimento sarà integralmente pubblicato sul sito internet della RAS e sul BURAS.

ARTICOLO 18 (Concessione delle agevolazioni)

1. Entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria definitiva il Servizio Gestione Progetti Nazionali e Comunitari assumerà gli atti di concessione degli aiuti. Tutti i provvedimenti sono trasmessi al beneficiario e, per conoscenza, al "soggetto attuatore".

Ciascun provvedimento dovrà indicare:

- *per le domande definite con esito positivo*: l'importo delle agevolazioni concedibili a fronte delle spese ritenute ammissibili nonché i beni e le relative spese eventualmente ritenute non ammissibili e gli impegni ai quali deve sottoporsi il beneficiario dell'agevolazione;
- *per le domande ammissibili ma non finanziabili a causa dell'esaurimento delle risorse e per quelle definite con esito negativo* le motivazioni su cui si fonda tale esito istruttorio con specifica indicazione dei termini e dell'Autorità a cui eventualmente ricorrere.

2. La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della posizione assunta dalla domanda nella graduatoria definitiva fino all'esaurimento dei fondi disponibili. In caso di parità di punteggio si farà riferimento alla data di presentazione della domanda on line.

3. Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultimo programma agevolabile dovesse essere solo in parte coperto dalle disponibilità residue, si procede alla concessione della somma pari a dette disponibilità residue, agevolando, comunque, l'intero Programma.

4. Pena la decadenza, le imprese ammesse alle agevolazioni devono restituire al "soggetto attuatore" entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 1, il Disciplinare, redatto secondo il facsimile reso disponibile dall'Amministrazione regionale¹⁴ per il tramite del "soggetto attuatore" che le impegna a realizzare l'iniziativa secondo quanto indicato nella proposta presentata, con le eventuali variazioni apportate in fase istruttoria, ed a rispettare tutti gli impegni assunti con la sottoscrizione della domanda di agevolazione.

5. Il Disciplinare definisce le attività da realizzare, i costi ammissibili, l'importo del finanziamento, le modalità di pagamento e di rendicontazione, nonché tutti gli adempimenti dell'impresa beneficiaria previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria.

6. Con il Disciplinare di cui al comma precedente il beneficiario si impegna al rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione.

7. Le imprese proponenti sono tenute a comunicare tutte le variazioni, riguardanti i dati dichiarati nella domanda di agevolazione e nella documentazione allegata, che dovessero intervenire successivamente alla loro

¹⁴ "Modello di disciplinare recante adempimenti per i beneficiari di Aiuti di stato nell'ambito del POR FESR 2007-13 e della programmazione unitaria", come da allegato 3 *ter* del Manuale di gestione dei Responsabili di Linea di Attività approvato con Determinazione dell'AdG del POR FESR 2007-2013

presentazione. Qualora tali variazioni determinino modifiche dei punteggi assegnati ed intervengano tra la chiusura dei termini di presentazione delle domande e la pubblicazione della graduatoria definitiva, la relativa domanda sarà considerata decaduta.

8. Nell'ipotesi che entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria si verificassero delle rinunce da parte di imprese agevolate ovvero si rendessero disponibili delle risorse già impegnate nella stessa graduatoria, si potranno concedere le agevolazioni, nell'ordine:

- a) alla proposta parzialmente agevolata per mancata copertura e per il residuo, di cui al precedente comma 3;
- b) alle proposte presenti in graduatoria ma non agevolate per carenza di fondi, secondo l'ordine della graduatoria medesima.

ARTICOLO 19 (Erogazione delle Agevolazioni)

1. La prima erogazione può essere richiesta dall'impresa al raggiungimento di almeno la metà della spesa complessiva approvata. La seconda erogazione verrà corrisposta a titolo di saldo. In ogni caso, il singolo beneficiario deve sostenere almeno il 50% delle spese ritenute ammissibili entro 9 mesi dalla data della notifica del provvedimento di concessione provvisoria dell'agevolazione.

2. Il "soggetto attuatore", dietro esplicita richiesta dell'impresa ed effettuate le opportune verifiche, eroga per il primo stato di avanzamento una quota parte del contributo concesso, sulla base dei documenti di spesa prodotti dall'impresa. Prima dell'erogazione a saldo il "soggetto attuatore" procede a ricalcolare l'importo del contributo complessivamente spettante sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e della verifica relativa al rispetto delle intensità massime previste dalla disciplina comunitaria. L'ammontare così definitivamente determinato non può in alcun modo essere superiore a quello individuato in via provvisoria.

3. Le richieste dell'impresa di cui al precedente comma devono essere corredate della documentazione completa di cui ai successivi commi del presente articolo e devono essere inviate al "soggetto attuatore", a pena di revoca dell'agevolazione, con la seguente tempistica:

- entro i 60 giorni successivi alla scadenza dei 9 mesi dalla data della notifica del provvedimento di concessione provvisoria per il primo SAL;
- entro i 60 giorni successivi alla scadenza dei 18 mesi dalla data della notifica del provvedimento di concessione provvisoria per l'erogazione a saldo o 24 mesi in caso di proroga per eccezionali provati motivi concessa una volta sola dal Servizio Gestione Progetti Nazionali e Comunitari.

4. La prima erogazione del contributo, pari a non più del 50% del totale, può, a richiesta, essere svincolata dall'avanzamento del programma ed essere disposta a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile (quest'ultima rilasciata da istituti assicurativi o finanziari regolarmente iscritti all'ISVAP), incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore dell'Amministrazione

erogante. L'anticipazione si recupera, dilazionata, con le successive tranches di contributo e contestuale estinzione della garanzia fidejussoria.

5. La documentazione di spesa per l'erogazione del contributo in conto impianti deve consistere in fatture e documentazioni fiscalmente regolari, prodotte in originale, quietanzate o in copia autenticata.

6. Con riferimento al singolo programma, l'erogazione a saldo potrà essere preceduta da apposito sopralluogo da parte del "soggetto attuatore" teso a verificare la corretta realizzazione dell'investimento.

7. Per i macchinari, gli impianti, le attrezzature e gli arredi, qualora non risulti dal contesto delle fatturazioni o documentazioni, dovrà esibirsi apposita dichiarazione, rilasciata sotto la responsabilità del fornitore e del rappresentante legale della società fornitrice, attestante che i macchinari, gli impianti, le attrezzature e gli arredi sono nuovi di fabbrica.

8. Per l'erogazione a saldo l'impresa beneficiaria dovrà altresì produrre, a pena di decadenza, entro i termini di cui al comma 3, apposita relazione di collaudo a firma di un tecnico, iscritto all'albo regionale dei collaudatori ai sensi delle LL.RR. 04.10.1955 n. 16 e 07.01.1975 n. 1, art. 11, purché abilitato in relazione alle categorie di opere da collaudare, attestante la funzionalità dell'impianto, la rispondenza della documentazione di spesa al progetto approvato, l'osservanza delle norme antinquinamento e di quelle relative all'uso del territorio, nonché il possesso di tutti gli atti necessari per l'esercizio dell'attività.

9. A seguito dell'accertamento dell'ammissibilità e della congruità delle singole spese e sulla base dei risultati della verifica di cui ai commi precedenti effettuata dal "soggetto attuatore", il Servizio Gestione Progetti Nazionali e Comunitari procede all'emissione della Determinazione di concessione definitiva; sulla base di tale Determinazione, "soggetto attuatore" procede all'erogazione a saldo del contributo in conto capitale o all'eventuale recupero totale o parziale di quanto erogato in precedenza, maggiorato dei relativi interessi semplici calcolati al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del provvedimento.

10. Le variazioni sostanziali apportate al programma d'investimento in corso d'opera dovranno essere preventivamente sottoposte all'esame di "soggetto attuatore" e approvate dal Servizio Gestione Progetti nazionali e Comunitari.

11. Ai soli fini delle erogazioni, parziali o a saldo, il "soggetto attuatore" può richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria oltre a quella prescritta dal presente avviso.

ARTICOLO 20 (Revoca delle Agevolazioni)

1. L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nel presente Avviso e nei provvedimenti di concessione provvisoria, nonché la difformità del programma realizzato rispetto al programma agevolato determina la revoca parziale o totale delle agevolazioni con provvedimento motivato da parte del Servizio Gestione Progetti Nazionali e Comunitari nonché l'avvio della procedura di recupero di quanto erogato, maggiorato dei relativi interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione dei provvedimenti di

revoca.

2. In particolare, le agevolazioni vengono totalmente revocate qualora l'impresa non proceda, entro i termini previsti dall'art. 19, comma 3, all'invio della richiesta di erogazione del contributo a saldo corredata della documentazione completa.

3. Qualora le imprese dovessero sostenere, entro 9 mesi dalla data della notifica del provvedimento di concessione provvisoria del contributo, una percentuale dell'investimento inferiore al 50% o a quanto dichiarato per l'ottenimento del punteggio di cui all'allegato 1.a criterio "E1 - parametro "Velocità della spesa", si applica una riduzione del contributo concesso sulla base del rapporto "R" secondo la seguente tabella. "R" è dato dal rapporto tra il Programma d'investimento presentato in sede di domanda e il Programma d'investimento effettivamente realizzato.

INDICATORI DI SCOSTAMENTO	
VALORE DI R	% DI REVOCA DEL CONTRIBUTO
$S \geq 0,9$	0,00 %
$0,8 \leq S < 0,9$	1,00 %
$0,7 \leq S < 0,8$	2,00 %
$0,6 \leq S < 0,7$	3,00 %
$0,5 \leq S < 0,6$	4,00 %
$0,25 \leq S < 0,5$	4,50 %
$S < 0,25$	5,00 %

4. Inoltre, le agevolazioni vengono revocate parzialmente o totalmente secondo le percentuali di seguito definite, sulla base del rapporto "S" fra:

- a) punteggio relativo al Programma d'investimento così come calcolato in fase di verifica del rispetto degli indicatori nell'anno a regime (esercizio finanziario successivo alla data di ultimazione del Programma d'investimento), detratti i punteggi degli indicatori:
- B5, C1, E1.a, E1.b, E2 per quanto riguarda le "Attività ricettive e Strutture complementari";
 - B6, C1, E1.a, E2.c per quanto riguarda i "Servizi e reti per il turismo";
- b) punteggio relativo al Programma d'investimento così come calcolato in fase istruttoria, detratti i punteggi degli indicatori:
- B5, C1, E1.a, E1.b, E2 per quanto riguarda le "Attività ricettive e Strutture complementari";
 - B6, C1, E1.a, E2.c per quanto riguarda i "Servizi e reti per il turismo";

INDICATORI DI SCOSTAMENTO	
VALORE DI S	% DI REVOCA DEL CONTRIBUTO
$S \geq 0,9$	0,00 %
$0,8 \leq S < 0,9$	5,00 %
$0,7 \leq S < 0,8$	15,00 %
$0,6 \leq S < 0,7$	30,00 %
$0,5 \leq S < 0,6$	50,00 %
$0,25 \leq S < 0,5$	75,00 %
$S < 0,25$	100 % (revoca totale)

ARTICOLO 21 (Monitoraggio e Controlli)

1. Il Servizio Gestione Progetti Nazionali e Comunitari effettua controlli documentali o presso le imprese beneficiarie allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei progetti e delle relative spese, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal presente avviso, nonché la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dalle imprese beneficiarie.
2. Il beneficiario ha l'obbligo di consentire ed agevolare le attività di controllo delle Autorità del POR e di quelle nazionali e comunitarie anche fornendo, se richiesto, estratti o copie conformi dei documenti giustificativi relativi alle spese e di altra natura. In particolare, il beneficiario è tenuto a collaborare con l'AdG del POR FESR per i controlli sulla stabilità dell'operazione, e cioè per le verifiche atte a confermare che entro cinque anni dal suo completamento l'operazione stessa non subisca modifiche causate dalla cessazione dell'attività produttiva o procuri indebito vantaggio a un'impresa (art. 57, Reg. 1083/06).
3. Le imprese hanno l'obbligo di conservare, presso le proprie sedi legali o presso il proprio domicilio e per un periodo di tempo pari a cinque anni successivi alla chiusura del POR FESR 2007-2013, la relativa documentazione che, a richiesta, dovrà essere trasmessa all'Amministrazione regionale nell'esercizio dell'attività di controllo.

ARTICOLO 22 (Pubblicità e Informazioni per le Procedure di Accesso)

1. Il presente avviso è consultabile sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna ai seguenti percorsi:
 - [www.regione.sardegna.it/regione/assessorati/turismo/bandi e gare](http://www.regione.sardegna.it/regione/assessorati/turismo/bandi_e_gare)
 - www.regione.sardegna.it/servizi/impres/bandi
 - www.regione.sardegna.it/servizi/impres/incentivi
2. Tutte le informazioni concernenti il presente avviso e gli eventuali chiarimenti di carattere tecnico-amministrativo possono essere richieste a:

- “Servizio Gestione Progetti Nazionali e Comunitari” attraverso la casella di posta elettronica dedicata tur.bandopor422a@regione.sardegna.it;
 - Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio – 09123 Cagliari, tel. 070 606 7035, fax 070 606 8031, e-mail: tur.urp@regione.sardegna.it.
 - SFIRS ai recapiti indicati sul sito www.sfirs.it.
3. Il responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio Gestione Progetti nazionali e Comunitari dell’Assessorato del turismo, Artigianato e Commercio della Regione Autonoma della Sardegna.
4. Gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso l’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio - Ufficio Relazioni con il Pubblico, viale Trieste, 105 – 09123 Cagliari.

ARTICOLO 23 (Dotazione finanziaria)

1. L’ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del presente avviso è stimato in **8.800.000,00 di euro** di cui a destinazione specifica:
- 8.000.000,00 di euro destinati a finanziare le iniziative previste dall’art. 6, commi 2 e 3 del presente avviso denominato “Attività ricettive e Strutture Complementari”;
 - 800.000,00 euro destinati a finanziare le iniziative previste dall’art. 6, comma 4, del presente avviso denominati “Servizi e reti per il Turismo”.

La disponibilità complessiva può essere incrementata qualora si rendano disponibili ulteriori risorse a seguito di provvedimenti di disimpegno e/o riprogrammazione.

ARTICOLO 24 (Periodo di validità e adempimenti della Regione)

1. Le presenti Direttive di Attuazione restano in vigore fino al 31 dicembre 2013 salvo scadenza dei Regolamenti Comunitari di cui al precedente art. 2, e fatte salve eventuali proroghe o deroghe concesse dalla Commissione Europea.
2. Il Servizio Gestione Progetti nazionali e Comunitari dell’Assessorato del turismo, Artigianato e Commercio della Regione Autonoma della Sardegna. assolve a tutti gli obblighi di comunicazione alla Commissione Europea previsti dal Regolamento (CE) n. 800/2008 e provvede alla trasmissione ai competenti Servizi della Commissione Europea della relazione annuale relativa all’applicazione di tale regime di aiuto.

ARTICOLO 25 (Disposizioni Finali)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. Il presente avviso potrà subire modifiche nel corso della sua vigenza.
2. L’Amministrazione Regionale si riserva di utilizzare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione ai nuovi orientamenti comunitari vigenti.